



Messaggio Municipale

Convenzione con la Società Pallanuoto Bissone relativa al contributo annuale e l'accordo per l'uso delle infrastrutture comunali

Numero	Data	Risoluzione Municipale
14/2017	28 settembre 2017	365/2017 del 28.09.2017

Onorevole Signora Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri comunali,

sottoponiamo alla vostra attenzione il presente Messaggio Municipale concernente la Convenzione con la Società Pallanuoto Bissone relativa al contributo annuale e l'accordo per l'uso delle infrastrutture comunali.

ASPETTI INTRODUTTIVI

La Società Pallanuoto Bissone è stata costituita nel maggio del 1974, la sua sede principale è nel Comune di Bissone e svolge le sue attività principalmente presso il Lido comunale al mappale no. 721 RFD di Bissone.

La Società è sempre stata sostenuta dal Municipio sia economicamente, sia con la concessione gratuita delle infrastrutture comunali, in contropartita la Società organizza e coordina diverse attività, tra cui il servizio di sorveglianza dei bagnini durante le stagioni estive di apertura del Lido comunale.

Le basi che reggevano questi accordi erano la vecchia Ordinanza Municipale sui contributi e sui sussidi comunali assegnati a Società sportive, ricreative e sociali con domicilio nel Comune del 24.05.1995 e successive modifiche, come pure la Convenzione del 09.07.1980 per l'uso delle infrastrutture comunali.

L'ultimo importante contributo è stato quello deciso dal Consiglio comunale nella sua seduta del 17 dicembre 2014 con l'approvazione del Messaggio Municipale no. 26/2014 concernente la richiesta di un credito di CHF 50'000.00 quale contributo straordinario per la prima squadra della Società.

A seguito delle ristrettezze economiche del Comune, il Municipio ha ordinato una revisione di tutte le spese di gestione corrente, adeguando accordi, contratti, procedure e le consuetudini attualmente in vigore, alla nuova situazione finanziaria e nel rispetto del principio di legalità.

Nella revisione non si poteva quindi trascurare gli accordi con la Società Pallanuoto Bissone, che sono stati totalmente aggiornati e rivisti. Il Dicastero Sport e Tempo Libero ha pertanto discusso con i vertici della Società elaborando una nuova Convenzione che ora vi sottoponiamo con il presente Messaggio.

La Società con lettera del 14 giugno 2017 ha sottoscritto in segno di accettazione la Convenzione che nel capitolo seguente vi verrà presentata.

CONTENUTI DELLA NUOVA CONVENZIONE

La Convenzione è composta di 9 articoli:

Art. 1 – parti della Convenzione:

Le parti della Convenzione sono il Comune di Bissone e l'Associazione denominata Società Pallanuoto Bissone.

Art. 2 – oggetto della Convenzione:

La Convenzione regola il versamento del contributo annuale e l'utilizzo delle infrastrutture comunali, nonché i diritti e gli obblighi delle parti.

Tutti i patti, le Convenzioni e le autorizzazioni precedenti decadono con l'entrata in vigore del nuovo testo.

Art. 3 – entità del contributo annuale e modalità di versamento:

Questo articolo regola il beneficiario, l'uso del contributo, l'obbligo di assicurare il finanziamento dell'Associazione tramite altre attività od i terzi e le modalità di versamento. Il versamento del contributo è subordinato alla presentazione dei bilanci consuntivi ed al risultato d'esercizio della stagione sportiva.

Il contributo è deciso annualmente dal Municipio sino ad un massimo di CHF 15'000.00. Il Consiglio comunale, durante l'esame e l'approvazione dei bilanci preventivi, avrà l'ultima parola sulla fissazione di questo importo tramite l'apposita voce di spesa di gestione corrente. La decisione del Municipio sarà pertanto limitata oltre che dalla Convenzione, anche dalla voce di preventivo approvata dal Legislativo comunale. Questo processo garantisce il dialogo politico ed il giusto scambio d'informazioni tra gli organi comunali e la Società Pallanuoto, al fine di quantificare anno per anno la somma da devolvere all'Associazione sportiva.

Nell'esame di questo contributo segnaliamo l'importanza di riconoscere l'impegno della Società nell'esecuzione dei compiti descritti dall'art. 6 della Convenzione, che vanno particolarmente a favore della gestione della struttura balneare comunale.

Art. 4 – utilizzo delle infrastrutture comunali:

Per motivi di praticità organizzativa, nella Convenzione ci si è limitati ad indicare il principio secondo cui il Comune mette a disposizione gratuitamente l'uso delle infrastrutture del Lido comunale per lo svolgimento di attività sportive ed educative.

Viene delegato al Municipio il compito di allestire l'apposita autorizzazione d'uso ai sensi dello speciale Regolamento comunale sui beni amministrativi del 08.10.2014 (RBA).

Per trasparenza la bozza di autorizzazione d'uso, già avallata dalla Società, viene allegata al presente Messaggio.

Art. 5 - responsabilità:

Fermo restando la riserva espressa dall'art. 14 RBA, questo articolo regola la responsabilità della Società nei confronti del Comune e dei terzi.

Art. 6 – controprestazioni ed obblighi:

In questo articolo vengono definiti gli obblighi della Società nei confronti del Comune (cfr. lettere B, C e D). Durante l'elaborazione di questa Convenzione è stato attentamente valutato il rischio secondo cui concedere un contributo comunale annuale ad una Associazione senza specifiche controprestazioni d'interesse comunale avrebbe inevitabilmente cagionato contestazioni con eventuali altre Associazioni, le quali potevano pretendere analogo trattamento da parte del Comune.

Per questo motivo nella Convenzione si è codificata la contropartita di prestazioni al Comune, che la Società Pallanuoto Bissone è tenuta a rispettare ed offrire, e più precisamente:

- a) svolgere annualmente attività sportive ed educative, ossia la pallanuoto, il nuoto, l'insegnamento del nuoto, il nuoto di salvataggio e per eventuali altri scopi affini di pubblica utilità presso il Lido comunale di Bissone, assicurando in maniera continuativa le stesse;
- b) estendere e facilitare l'accesso alle attività alla popolazione di Bissone;
- c) cercare e proporre ai concorsi annuali indetti dal Municipio i candidati bagnini muniti dei necessari brevetti e delle certificazioni;
- d) collaborare con la Cancelleria comunale nella gestione dei bagnini (turni, sorveglianza, supplenze, ecc);
- e) collaborare con il Comune per l'organizzazione di corsi di nuoto scolastici;
- f) promuovere altrimenti l'insegnamento e la pratica del nuoto a favore della popolazione di Bissone e del nuoto di salvataggio al Lido comunale.

Queste prestazioni lavorative fornite dalla Società giustificano la collaborazione ed il versamento di un contributo alla stessa, nonché favoriscono la gestione di determinate attività che spettano all'Esecutivo comunale.

Art. 7 – contenuti delle attività:

Oltre all'obbligo d'informazione tra le parti, si è reso necessario codificare nella Convenzione i principi dei contenuti delle attività organizzate dalla Società, al fine di evitare ogni possibile contestazione futura, anche se l'Esecutivo non ritiene vi saranno mai problemi su questo punto, considerata la serietà e l'esperienza dell'Associazione sportiva bissonese.

Art. 8 – durata e disdetta della Convenzione:

La Convenzione ha una durata illimitata, riservato il caso di disdetta. Questo diritto è dato ogni anno con un preavviso di 3 mesi, senza necessità di motivazione. Trattandosi di un accordo di natura privata, contro la disdetta non è dato ricorso secondo le vie amministrative, ma risulta applicabile la procedura civile.

La lettera "C" indica i motivi di disdetta immediata, nel caso dovessero sorgere situazioni gravi od eccezionali.

Art. 9 – disposizioni legali e finali:

Regola il diritto applicabile, le procedure, i rimandi, le abrogazioni e le controversie.

DISPOSITIVO DECISIONALE

Sulla base di quanto sopra esposto, invitiamo l'onorando Consiglio comunale a voler

r i s o l v e r e :

1. È approvata la Convenzione relativa al contributo annuale del Comune di Bissone a favore della Società Pallanuoto di Bissone e l'accordo per l'utilizzo delle infrastrutture comunali allegata al presente Messaggio.
2. L'entrata in vigore della Convenzione avviene con l'approvazione del Consiglio di Stato conformemente all'art. 190 LOC.
3. Il Municipio è incaricato del seguito.

Con ogni ossequio.

Bissone, 28 settembre 2017.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Vice Segretario:

Andrea Incerti

Ivan Monaco

Per esame e rapporto (art. 10 RALOC):

- (x) Commissione della gestione.
- (x) Commissione della legislazione.

Allegati:

- Convenzione relativa al contributo annuale del Comune di Bissone a favore della Società Pallanuoto di Bissone e l'accordo per l'utilizzo delle infrastrutture comunali;
- Atto d'autorizzazione per l'uso di infrastrutture comunali presso il Lido comunale al mappale no. 721 RFD di Bissone.